

**AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 13574/2019 PENDENTE PRESSO
IL TAR LAZIO ROMA DISPOSTO CON ORDINANZA N. 8314 DEL 17/12/2019**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con **ordinanza n. 8314/2019 del 17/12/2019** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR del **ricorso** CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis,
R.G. n. 13574/2019

2.A Nome del ricorrente:

professoressa **Camminati Elena** nata a Piacenza il 11 agosto 1959, (.C.F. CMMLNE59M51G535U), residente in Podenzano (PC), loc. Il Noceto di San Polo, 5 A/3, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giulia Bettati del Foro di Parma (C.F. BTTMGL71R64G337P) pec avvmariagiuliabettati@pec.giuffre.it presso il cui studio in Parma, via Carducci n. 3 è domiciliata

2.B Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore in carica, **Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Commissione Giudicatrice – sottocommissione n. 36 Veneto (Padova)** in persona dei rispettivi rappresentanti p.t.

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati:

DDG 1205 del 1° agosto 2019 (doc. 1) che approva la Graduatoria generale nazionale per merito e titoli del corso - concorso Dirigenti Scolastici, della Graduatoria allegata al medesimo e pubblicata in pari data (doc. 2);

DDG 1229 del 7 agosto 2019 (doc. 3) con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale

per merito e titoli del corso - concorso dirigenti scolastici, della Graduatoria allegata al medesimo e pubblicata in pari data;

graduatoria pubblicata il 26.09.2019 a seguito di accesso generalizzato di cui all'avviso MIUR n. 42618 del 26.09.2019;

griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relativi al posto di dirigente scolastico formate della Commissione esaminatrice - sottocommissione n. 36 di Padova ivi comprese le schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti all'odierna ricorrente, allo stato non noti;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuti e successivi.

3.2 Sunto dei motivi di gravame:

illegittimità del Decreto Dipartimentale n° 1205 del 01.08.2019 e relativa graduatoria, di poi rettificato giusta Decreto 1229/2019 del 07.08.2019, con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici, nonché della graduatoria pubblicata il 26.09.2019 lì dove alla ricorrente non sono stati valutati alcuni titoli di servizio regolarmente presentati che avrebbero fatto aumentare il suo punteggio, per i motivi che qui si ripropongono, in forma sintetica:

I VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138/2017 (TAB. A NELLA PARTE B RISERVATA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI). ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER OMISSIONE ED ERRORE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'. OBBLIGO A PROVVEDERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA CORREZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE.

L'art. 12, comma 4 del D.M. 138/2017 afferma che "sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati col punteggio attribuibile a ciascuno di essi nella Tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento"

L'Amministrazione resistente nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente erroneamente non le ha attribuito 1,5 punti ex Tab. A (parte B n. B.7 titoli di servizio e professionali) che le spettano ai sensi del D.M. 138/2017 Tab A – parte B titoli di servizio e professionali.

Il titolo di "Membro Comitato per la valutazione", servizio che ella ha svolto consecutivamente per tre anni va valutato ai sensi del D.M. 138/17 Tab. A, lettera B.7: "Per ogni anno scolastico. Per un massimo di tre anni" punti 0,75.

II ARBITRARIETA' MANIFESTA ED ERROENITA' NELL'ATTTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE PER MANCATA CORREZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE.

L'erronea valutazione dei titoli ha portato la ricorrente a non ottenere il legittimo punteggio.

La Commissione avrebbe dovuto estrinsecare – stante la sostanziale automaticità e comunque l'immediatezza della loro assegnazione – le ragioni che hanno, portato alla mancata attribuzione dei punti previsti.

Alla luce di quanto esposto, è del tutto evidente la sussistenza della violazione della Tabella A – sez. B – di ripartizione dei punteggi allegata al D.M. 138/2017, richiamata dal bando concorsuale, nonché il vizio dell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento concorsuale, atteso che l'omissione suddetta ha comportato l'inosservanza dell'autovincolo che la stessa Amministrazione ha imposto.

Ne deriva anche sotto questo profilo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 12 DEL BANDO CONCURSUALE (DDG N. 1259/2017). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138/2017 E RELATIVA TABELLA A – SEZ. B – DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI. FALSITA' DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 10 del bando di concorso (dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli è chiaro ed eloquente nello statuire ai commi 1,2 e 3 che “1. *I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale (D.M. 138/2017) e all'errata corregge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.*

2. *I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.*

3. *La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44”*

La tabella A allegata al decreto ministeriale 138/2017 è altrettanto eloquente nello stabilire che i titoli presentati dalla ricorrente debbano senza alcun margine di dubbio portare all'attribuzione ad essa di un punteggio superiore.

Del resto il bando deve essere sempre interpretato, dando prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, senza alcuna possibilità di attribuire rilevanza, attraverso procedure ermeneutiche ed

integrative, a significati inespressi nel testo (cfr. Cons. Stato, VI, n. 291/94).

I titoli esibiti dalla ricorrente sono riconducibili nel novero delle categorie tipizzate dal bando e dal regolamento.

Ne consegue l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati che hanno omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori punti cui ha diritto, con conseguente mancato inserimento in una migliore posizione nella graduatoria finale del concorso e conseguente collocazione in una sede più lontana rispetto a quella legittimamente spettante.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 12 DEL BANDO CONCORSUALE (DDG N. 1259/2017). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138/2017 E RELATIVA TABELLA A – SEZ. B – DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La par codicio tra i concorrenti ad una selezione può essere identificata come il diritto di parità di condizioni di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima situazione.

Come noto, infatti, in una procedura concorsuale tutti i candidati devono essere trattati con i medesimi criteri di valutazione e di giudizio.

L'espletamento imparziale della procedura concorsuale si fonda, dunque, su un'interpretazione delle clausole del bando ispirata "ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti (cfr ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12.10.2010 n. 32775; T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 29.10.2010, n. 10136; Cons. di Stato, sez. IV, 7.04.1988, n. 310).

Infatti il bando del concorso è una *lex specialis* e le clausole in esse contenute costituiscono un "unicum" non modificabile, senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e dell'imparzialità della P.A.

Ne consegue che la mancata assegnazione alla ricorrente del punteggio spettante sulla base di una corretta valutazione dei titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione, sulle base dei criteri indicati nella Tabella A sez. B, determinerebbe nei suoi confronti una disparità di trattamento rispetto a quei concorrenti che si sono visti attribuire nella valutazione dei propri, un punteggio corrispondente alla prescrizione della *Lex specialis* di gara.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ANCHE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI, VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI BUON

ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi sotto altri profili. In particolare, l'art. 97, comma 1 della Costituzione, stabilisce che l'organizzazione dei pubblici uffici deve uniformarsi al principio di imparzialità e buona andamento, per assicurare i quali, il concorso si presenta come mezzo ordinario di accesso (art. 97, comma 3) necessariamente esso stesso ispirato alla suddetta regola dell'imparzialità e del buon andamento (Corte Cost., sent. 478/95), allo scopo di consentire la scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica.

Di conseguenza, è necessario salvaguardare il carattere esclusivamente tecnico del giudizio da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte, comunque, diversi da quelli propri del concorso, il cui obiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori (Corte Cost. sent. 453/90) e che non può prescindere dalla valutazione delle attitudini, dei titoli e della preparazione degli stessi.

Le procedure concorsuali sono, quindi, preordinate nell'interesse stesso della P.A. procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire la posta vacante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1536/96).

Esse, per loro essenza, devono prefiggersi lo scopo di accertare l'idoneità dei candidati in modo coerente, rispetto ai servizi che essi saranno chiamati ad espletare.

La disciplina dettata per l'espletamento di dette procedure non può essere, pertanto, irragionevole, arbitraria e contraddittoria, e deve ispirarsi a principi di economicità, evitando così di nominare vincitori soggetti che non abbiano i requisiti e titoli, per rivestire la qualifica riguardante il posto da ricoprire (Cons. Stato, sez. VI, sent. 186/98).

4. Indicazione dei controinteressati:

Sono controinteressati tutti i soggetti inseriti ultimamente nell'elenco di cui alla graduatoria finale allegata al Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del MIUR, n° 1205 del 01.08.2019, di poi rettificato con decreto 1229/2019 del 07.08.2019, con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici, e della Graduatoria pubblicata il 26.09.2019 che potrebbero essere scavalcata dalla ricorrente, elenco **che si allega quale allegato 1.**

5. Indicazioni per la consultazione del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso 13574/2019 nella seconda

sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione terza del T.A.R.;

6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza presidenziale 13574/2019 di cui all’allegato 2

7. Testo integrale del ricorso:

All’ **allegato 3** del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso.

Parma, Roma lì 20/12/2019

firmato digitalmente

Avv. Maria Giulia Bettati